



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DEI MASTER UNIVERSITARI ED ALTRE TIPOLOGIE DI CORSI (di perfezionamento, di formazione e aggiornamento professionale, di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici, Master non universitari), emanato con D.R. n. 171 del 12 febbraio 2010 modificato con D.R. n. 436 del 29 aprile 2011 – Affisso All'Albo dell'Ateneo con Prot. N. 8240 del 5 maggio 2011.

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina, in conformità all'art. 20 del Regolamento didattico di Ateneo, l'istituzione, l'attivazione ed il funzionamento di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, previsti dall'art. 3 Co. 9 del D.M. n. 270 del 22.10.2004 alla conclusione dei quali è rilasciato il titolo di Master Universitario, di seguito Master, di I o II livello. I Master possono essere:

- ◆ Master di Ateneo (con sede amministrativa presso l'Ateneo e gestione presso l'Ateneo o affidata a società esterna)
- ◆ Master Interateneo nazionali e/o internazionali (con sede amministrativa presso l'Ateneo o altra Università)
- ◆ Master consorziati con enti pubblici o privati (anche interateneo e/o internazionali e con sede amministrativa presso l'Ateneo).

I Master integrano l'offerta formativa dell'Università e sono inseriti nell'apposita Banca Dati promossa dal MIUR attraverso il CINECA. Il presente Regolamento disciplina altresì, al successivo art. 14, i corsi di perfezionamento, di formazione e aggiornamento professionale e di preparazione agli esami di Stato previsti dagli artt. 16 e 17 del DPR 162/1982 e dall'art. 6 co.2 della L. 341/1990, nonché i Master non universitari.

Art. 2 – ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE

1 L'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo, può istituire e attivare Master di primo e secondo livello.

2 Ai sensi del co. 4 art. 20 del Regolamento didattico e del co. 10 dell'art. 3 del D.M. 270/2004, i corsi di Master possono essere istituiti e attivati anche in accordo con Atenei italiani e stranieri (Master interateneo) e/o con altri enti pubblici e privati italiani e stranieri (Master consorziati) sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sentite le Facoltà interessate. All'atto della presentazione del progetto, secondo le modalità di cui al successivo art. 7, risulterà sufficiente una nota di intenti corredata dei dati inerenti alla fisionomia istituzionale e patrimoniale degli enti interessati (statuti, atti di costituzione, etc.). Le convenzioni dovranno essere redatte secondo lo schema di cui agli allegati 1 e/o 2.

Art. 3 – CRITERI

I criteri che presiedono all'istituzione e attivazione dei Master devono essere rispondenti alle